

REGOLAMENTO (CE) N. 1593/2000 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Le decisioni concernenti la riforma della politica agricola comune rendono necessario adattare il sistema integrato di gestione e di controllo.
- (2) Grazie all'applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo ai settori interessati, sono stati significativamente ridotti i rischi relativi alle spese agricole per il FEAOG, sezione «garanzia». Occorrerebbe pertanto che gli Stati membri elaborino sistemi propri di applicazione di altri regimi di aiuto che siano compatibili con gli elementi essenziali del sistema integrato di gestione e di controllo.
- (3) Viste le difficoltà incontrate in occasione del controllo amministrativo delle superfici dichiarate e, in particolare, i costi e i tempi necessari per risolvere le anomalie dovute ai problemi di dichiarazione e tenuto conto dell'esperienza acquisita in un certo numero di Stati membri che hanno istituito un sistema di identificazione specifico delle parcelle nonché dei progressi conseguiti nel campo della realizzazione di ortomaggini digitali e dei sistemi di informazione geografica, occorrerebbe prevedere l'istituzione di tecniche informatizzate di sistemi di informazione geografica per l'identificazione delle parcelle agricole.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).
- (5) Poiché la fase introduttiva del sistema integrato di gestione e di controllo è stata in gran parte completata, la Commissione dovrebbe continuare ad essere informata sull'applicazione e l'efficacia dello stesso negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3508/92 (3) è modificato come segue:

(1) GU C 89 del 29.3.2000, pag. 8.
 (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
 (3) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

1) all'articolo 1:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

•1. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in seguito denominato "sistema integrato", applicabile:

a) nel settore della produzione vegetale:

- i) al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999 (*),
- ii) al regime di sostegno a favore dei produttori di riso di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 (**),
- iii) alla misura specifica a favore di alcuni legumi da granella introdotta dal regolamento (CE) n. 1577/96 (***);

b) nel settore della produzione animale:

- i) ai regimi di premio e di pagamento a favore dei produttori di carni bovine istituiti al titolo I, capo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 (****),
- ii) al regime di premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine istituito dal regolamento (CE) n. 2467/98 (*****),
- iii) ai pagamenti diretti previsti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*****),

in seguito denominati "regimi comunitari";

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12).

(**) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4).

(***) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1826/97 (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11).

(****) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(*****) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(*****) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

b) il paragrafo 3 è abrogato;

c) il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3;